

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore (Estensore)
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 04.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso n. 101050 dell'8 febbraio 2010, la ricorrente lamenta danni subiti a causa della – a suo dire illegittima – condotta tenuta dall'intermediario convenuto. Nello specifico, espone di avere richiesto a quest'ultimo, in data 29 gennaio 2009, di surrogarsi in un finanziamento allora in essere presso altro istituto di credito, precisando che la richiesta era stata positivamente riscontrata dagli addetti della relativa filiale nel mese di marzo 2009. Lamenta, tuttavia, l'inerzia dell'intermediario stesso nel dare corso al procedimento di surrogazione, inerzia tale da aver infine indotto la ricorrente alla revoca dell'anzidetta richiesta al fine di rivolgersi ad altra banca.



La ricorrente versa agli atti documenti comprovanti una cospicua corrispondenza, da cui emerge che una prima data utile per la stipula dell'atto di surroga era stata individuata tra le banche interessate per il 12 maggio 2009, con la richiesta, rivolta dalla banca "surroganda" a quella subentrante con e-mail del 29 aprile 2009, di conoscere l'eventuale consenso di quest'ultima in ordine alle modifiche apportate alla bozza di atto, e con l'avvertimento che «nel caso in cui vogliate mantenere il testo originale, in quanto al di fuori dei nostri schemi usualmente utilizzati, siamo costretti a chiedere parere e autorizzazione al nostro ufficio legale, non potendo così garantire il rispetto della data di stipula ora definita».

La ricorrente inviava quindi all'intermediario lettera di reclamo del 20 luglio 2009, con la quale evidenziava che «Stante la mancata definizione della pratica ed a seguito di ripetute richieste di informazioni da parte della scrivente ai [...] titolari della pratica, [...], a tutt'oggi il finanziamento in oggetto non è stato trattato da parte di codesto Ufficio per cui ne è stato omesso il finanziamento», e chiedeva quindi alla banca di soddisfare la detta domanda di finanziamento in surrogazione.

Seguiva un corposo scambio di messaggi di posta elettronica e ulteriori comunicazioni, anch'essi depositati agli atti della presente controversia, dai quali si evince che:

- la bozza dell'atto di surroga, sottoposta all'attenzione della banca subentrante in data 29 aprile 2009, è stata inviata alla banca "cedente" in data 14 agosto 2009;
- il successivo 21 agosto 2009, la banca subentrante inoltrava alla cliente minuta dell'atto di surroga;
- tale ultima comunicazione veniva riscontrata dalla ricorrente con e-mail del 22 agosto 2009, contestando la mancata allegazione del prospetto informativo, delle condizioni del contratto di surroga e del piano di ammortamento del finanziamento, l'ammontare della percentuale di interessi ivi prevista, nonché l'assenza di indicazioni in ordine a una polizza assicurativa che avrebbe dovuto essere sottoscritta nella medesima sede. La ricorrente concludeva con l'avviso che, in mancanza delle anzidette comunicazioni, non avrebbe partecipato alla stipula dell'atto di surroga, frattanto fissata per il 26 agosto 2009;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in data 23 agosto 2009, la ricorrente presentava un esposto di quanto accaduto al Servizio Vigilanza sugli enti creditizi della Banca d'Italia;
- con e-mail del 25 agosto 2009, la cliente comunicava che, «perdurando l'inadempimento da parte dell'[INTERMEDIARIO] in merito alle indispensabili notizie riguardanti gli elementi essenziali ai fini della stipula del contratto di surroga», non avrebbe preso parte all'incontro del giorno successivo, fissato per la formalizzazione dell'operazione di surroga nel finanziamento;
- nel pomeriggio dello stesso 25 agosto 2009, un addetto della filiale di competenza della banca subentrante comunicava di avere provveduto all'invio alla cliente del piano di ammortamento;
- con nota del 31 agosto 2009, la ricorrente comunicava all'intermediario la revoca della domanda di finanziamento con surrogazione, precedentemente presentata;
- la banca riscontrava la nota da ultimo ricordata con lettera del 18 settembre 2009, per rilevare la volontà della cliente, precisando, tuttavia, che «non vi è alcun obbligo per la Banca surrogante [...] di aderire a una richiesta di surroga».

La ricorrente ricorre quindi a questo Collegio per chiedere la condanna della banca al «risarcimento danni [...] a far data 12 maggio 2009 fino al 31 agosto 2009 [...] e rimborso di 260 € delle spese di perizia immobile anticipate». Segnatamente, ella quantifica il danno risarcibile in «450 € al mese pari alla differenza calcolata tra la rata pagata con [la banca poi surrogata] e la rata che sarebbe stata pagata con [intermediario contro cui verte il ricorso] (653,49 €)». Replica l'intermediario con foglio di controdeduzioni del 31 marzo 2010, opponendo, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso, stante l'incongruenza tra l'oggetto del ricorso stesso (risarcimento danni e rimborso) e quello del reclamo (inerzia dell'intermediario). Nel merito delle contestazioni, la banca resistente conclude per il rigetto della domanda, stante il rifiuto della ricorrente di partecipare alla stipula dell'atto di surroga, e contesta la richiesta risarcitoria da essa presentata, poiché del tutto illogica, dato il tasso variabile del finanziamento che sarebbe stato acceso in surrogazione del precedente. Contesta parimenti la domanda di rimborso in quanto sfornita di prova.



Con nota del 19 maggio 2010, la ricorrente, in replica alle controdeduzioni presentate dall'intermediario, fornisce talune precisazioni circa la corrispondenza intercorsa tra le parti e relativamente alla quantificazione del risarcimento danni richiesto. In ordine a quest'ultimo aspetto, puntualizza la ricorrente che «La somma di 450 euro mensili è stata calcolata forfaitariamente», e che «attualmente la rata pagata alla nuova banca surrogante [...] subentrata a seguito dell'inadempienza di [intermediario contro cui verte il ricorso] è di € 550,00 mentre quella pagata ad [la banca poi surrogata] è stata di € 960,00».

Controreplica l'intermediario con nota del 28 maggio 2010, contestando la richiesta di risarcimento danni formulata dalla ricorrente e comunicando, per quanto concerne la domanda di rimborso delle spese di perizia, che è a disposizione della ricorrente un assegno a suo nome, dell'importo richiesto, presso la filiale di Rieti del medesimo intermediario.

A sua volta la ricorrente produce, in data 3 giugno 2010, ulteriori repliche alla controreplica della banca resistente.

Diritto

In via preliminare, si impone di affrontare l'eccezione di irricevibilità del ricorso, opposta dalla banca resistente, per mancata corrispondenza tra l'oggetto del reclamo e quello del ricorso. Ciò in quanto nella fase del reclamo, la ricorrente ha sempre posto l'accento sulla domanda di finanziamento in surrogazione, mentre, a mezzo del presente ricorso, formula una istanza risarcitoria e restitutoria. L'eccezione non può essere accolta. Come chiarito al punto 5) delle linee operative "Questioni applicative" emanate dalla Banca d'Italia, specificamente dedicato al rapporto tra ricorso e reclamo, «l'ABF si pronuncerà sull'eventuale domanda di risarcimento del danno anche se proposta dal cliente per la prima volta nel ricorso, purché la domanda stessa si riferisca alla medesima contestazione oggetto del preventivo reclamo fatto all'intermediario». Il caso che qui occupa rientra nell'ambito applicativo di tale disposizione, atteso che la richiesta risarcitoria formulata dalla parte ricorrente è diretta conseguenza della condotta contestata all'intermediario.



Sempre in via preliminare, stante l'esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, rileva il Collegio l'irricevibilità delle ulteriori repliche prodotte dalla ricorrente in data 3 giugno 2010, in quanto giunte dopo la fissazione della camera di consiglio e quindi tardive.

In relazione, invece, al merito della controversia, osserva il Collegio che indiscutibile rilevanza deve essere attribuita alla circostanza della ricezione, da parte dell'intermediario convenuto, della bozza di atto di surroga inviata dalla banca "cedente", già in data 29 aprile 2009, e della restituzione di essa, assieme alle relative modifiche, soltanto il 14 agosto 2009. Ciò posto, è palese che la stipula del contratto di surroga non potesse avvenire il 12 maggio 2009, come concordato tra gli istituti di credito in un primo momento. Questo Collegio non rinviene motivi che possano giustificare il trascorrere di un così ampio lasso di tempo, che ha impedito la conclusione della surrogazione in tempi ragionevoli. Dunque il comportamento della banca convenuta non va esente da censure. Parimenti censurabile sul piano della correttezza precontrattuale è l'inerzia dell'intermediario, che non ha fornito tempestivo riscontro alle richieste della cliente, fornendo il piano di ammortamento solo il giorno prima rispetto a quello fissato per la stipula dell'atto e dopo che la cliente aveva comunicato la volontà di non partecipare alla stipula stessa a causa della mancata ricezione da parte dell'intermediario delle dette informazioni. Ne deriva che la condotta tenuta dalla banca nella fase delle trattative per la surroga, appare non conforme ai principi di correttezza e dunque idonea ad assumere rilevanza sul piano della responsabilità precontrattuale.

Il Collegio, tuttavia, non ravvisa elementi sufficienti per accogliere la domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente. In materia di responsabilità precontrattuale, infatti, il danno risarcibile è da porsi in relazione con la lesione del così detto interesse negativo, di talché acquistano rilievo le spese affrontate nel corso delle trattative, ai fini della conclusione del contratto, e la perdita di ulteriori occasioni di stipula con altri di un contratto ugualmente o maggiormente vantaggioso.

Ora, quanto alla perdita di ulteriori occasioni vantaggiose, la ricorrente quantifica il danno in 450 euro mensili, che ella stessa dichiara meramente



forfetaria del documento subito. Tuttavia, in un primo momento ella si avvale di un criterio di quantificazione riferito alla differenza tra l'importo della rata pagata alla banca "cedente" e quello che avrebbe corrisposto alla convenuta se si fosse regolarmente perfezionata la surrogazione. Tale criterio, al di là della quantificazione offerta dalla ricorrente che non appare in realtà a esso conforme, non può in ogni caso essere accolto, in quanto riferito non già all'interesse negativo bensì a quello positivo (il vantaggio che si sarebbe conseguito concludendo il contratto), non risarcibile quando si verte in materia di responsabilità precontrattuale. In un secondo momento – vale a dire con il citato fax di repliche del 21 maggio 2010 – la ricorrente allega la circostanza del pagamento della rata del nuovo mutuo contratto con la banca poi effettivamente subentrata, dell'importo di euro 550 mensili, che pone a confronto con la rata a suo tempo pagata alla banca cedente, dell'importo di 960. Con ciò il criterio di quantificazione risulterebbe senz'altro valido, essendo riferibile all'interesse negativo, inteso come perdita di occasioni favorevoli. Sennonché la ricorrente non fornisce gli ulteriori e necessari elementi di valutazione e, segnatamente, non indica la durata del nuovo mutuo contratto con la banca effettivamente subentrata, non consentendo quindi al decidente di quantificare il pregiudizio in thesi subito, essendo la valutazione sull'eventuale maggiore convenienza delle nuove condizioni legata anche alla durata dell'ammortamento. Né ella si perita di documentare le circostanze addotte, restando quindi esse su un piano di mera allegazione. Ciò comporta che il danno risulta astrattamente determinabile, ma in concreto non quantificabile, stante la carenza di idonei elementi di prova. La determinazione di esso, quindi, non può essere assunta in via equitativa dal Collegio, a causa della mancanza del presupposto della impossibilità (o, quantomeno, estrema difficoltà) di provare l'esatto ammontare del pregiudizio di cui si chiede il ristoro.

Sul piano, invece, delle spese affrontate nel corso delle trattative, successivamente rivelatesi infruttuose, e in particolare delle spese di perizia dell'immobile, l'intermediario resistente dichiara di avere messo a disposizione un assegno circolare non trasferibile all'ordine della ricorrente di importo pari alla somma da quest'ultima richiesta. Dunque, sotto quest'aspetto, la condotta dell'intermediario non appare censurabile.

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso può essere accolto solo relativamente alla domanda (da ritenersi implicita in quella formulata dalla ricorrente, in quanto costituente il suo presupposto) di accertamento della illegittimità della condotta tenuta dall'intermediario convenuto. Non può invece essere accolto con riguardo alla richiesta di condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni, essendo la quantificazione di quello riferibile alle occasioni perse rimasta priva di idonei supporti probatori, mentre per ciò che concerne le spese sostenute, e quantificate dalla ricorrente, l'intermediario ha tempestivamente offerto il pagamento.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara inammissibile, perché tardiva, la comunicazione della ricorrente pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 3.6.2010 e accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui alla motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE